



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 28/11/2013

SOCIETA' GIORDANO

Procedura di valutazione impatto ambientale.

Premesso che

- con nota prot. n. 35322 del 10 maggio 2012, la ditta Giordano Angelo chiedeva di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento della cava di calcare e calcarenite sita nei comuni di Erchie e Torre Santa Susanna, località "Monticelli";
- questo Servizio con nota prot. n. 37745 del 17 maggio 2012 faceva richiesta di documentazione integrativa al fine di regolarizzare l'istanza presentata a cui il proponente dava parziale riscontro con nota prot. n. 79044 del 29 ottobre 2012;
- con nota prot. n. 83318 del 14 novembre 2012 questo Servizio faceva richiesta al proponente di dare completo riscontro alla richiesta di integrazione, avanzata con nota prot. n. 37745 del 17 maggio 2012, a cui il proponente dava riscontro con nota prot. n. 8258 del 5 febbraio 2013;
- con nota prot. n. 8846 del 7 febbraio 2013 questo Servizio, a seguito della regolarizzazione dell'istanza presentata da parte del proponente, chiedeva agli Enti ivi indicati il rilascio del parere di competenza;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. n. 4756 del 09/04/2013, in atti di questa Amministrazione al prot. n. 24953 del 15 aprile 2013, non ravvisava motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto,
- il Comune di Erchie con nota prot. n. 5164 del 20 maggio 2013, in atti di questa Amministrazione con prot. n. 35153 del 28 maggio 2013 esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- dalla documentazione prodotta si evince che il progetto di ampliamento interessa la particella n. 334 del foglio 47 del Comune di Torre Santa Susanna che ha un'estensione pari a 1,8 ha che sommata agli 1,5 ha già autorizzati porterà la cava ad un'estensione complessiva pari a 3.2 ha circa.

Rilevato che

- l'area oggetto d'intervento ricade in zona agricola all'interno di un'area classificata come Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" nella quale, ai sensi delle N.T.A. del P.R.A.E approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445, è consentito l'ampliamento di attività esistenti;
- come desumibile dalla carta giacimentologica della Regione Puglia il sito in questione ricade sull'unità giacimentologica dei calcareniti, ricade nell'ambito dell'acquifero carsico, non interessa aree vincolate (riserve e parchi regionali, IBA, zone a pericolosità di inondazione e di frana, tessuto urbano, ZPS e SIC)

Considerato che

- il proponente nel procedere alla coltivazione provvederà al recupero delle superfici non più interessate dalle escavazioni ottenendo così un graduale e totale recupero a coltivazione ultimata, al fine di riportare i terreni alla destinazione agricola originaria;

- ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del P.R.A.E. approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445, gli interventi di ampliamento delle cave esistenti sono preferiti all'apertura di nuove cave;

Ritenuto che

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;

- dall'analisi della documentazione trasmessa i potenziali impatti negativi derivanti dall'attività di recupero potranno riguardare:

- l'aumento del traffico veicolare;

- l'incremento dei rifiuti prodotti;

- l'aumento dell'inquinamento acustico;

- l'aumento del fabbisogno energetico;

- l'incremento delle emissioni in atmosfera di polveri;

- pur ricadendo il sito in questione in zona agricola si rileva che, raffrontando la situazione esistente con quella successiva alla realizzazione delle opere di che trattasi, si può dedurre che non si avrebbe un significativo aumento dei suddetti impatti ambientali rispetto alla situazione attuale, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti avvenga nel rispetto della specifica normativa di settore e delle specifiche prescrizioni impartite con il presente provvedimento.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;

- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08";

- la L.R. n. 36/09 recante "Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06";

- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246/06, "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40/07: "Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche" e dalla D.G.R. n. 2668/09, "Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia";

- il Regolamento Regionale del 21.05.08, "Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria Regione Puglia";

- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

Considerata la premessa parte integrante e sostanziale presente provvedimento

ESPRIME

parere favorevole di compatibilità ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di ampliamento della cava di calcare e calcarenite sita nei comuni di Erchie e Torre Santa Susanna, località Monticelli" a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

- il proponente, al fine di riportare i terreni alla destinazione agricola originaria e nel rispetto delle N.T.A. del P.R.A.E approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445, nel procedere alla coltivazione dovrà provvedere al recupero delle superfici non più interessate dalle escavazioni ottenendo così un graduale e totale recupero a coltivazione ultimata;
- la barriera verde posta perimetralmente alla cava dovrà essere ampliata tramite la piantumazione di essenze arboree autoctone a medio/alto fusto in grado di proteggere l'ambiente circostante l'area dalla diffusione di polveri;
- in uscita dall'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi al fine di evitare l'effetto di imbiancatura stradale;
- la cava dovrà essere dotata di idonee segnalazioni e barriere in tutti i punti ove vi può essere pericolo di caduta;
- la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dai Comuni di Erchie e Torre S. Susanna per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore;
- il proponente dovrà acquisire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; per quanto attiene alle emissioni di polveri il proponente dovrà attenersi a quanto disposto all'allegato V della parte quinta del D.Lgs 152/2006 e nelle fasi di lavorazione ove lo stesso sia applicabile, oltre che a quanto disposto dalle N.T.A. del P.R.A.E approvate con DGR del 23 febbraio 2010, n. 445.

DISPONE

- il presente provvedimento non sostituisce, né esonera dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge;
- [...];
- di stabilire, ai sensi dell'art. 16, c. 7, L.R. n. 11/2001, che l'efficacia temporale della presente pronuncia di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);
- [.....]

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani